

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 326

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Regolamento di approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 27, comma 3, della legge 18 giugno 2009»

(Parere ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 gennaio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 200/11

Roma, 14 GEN. 2011

C. Schifani,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 27, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n.69", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009.

C. Schifani

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
"REGOLAMENTO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'AGENZIA
NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E DI
RIORDINO DELLA STESSA, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA
611, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, DELL'ARTICOLO 2, COMMA 634,
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E DELL'ARTICOLO 27
DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69"**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 all'art. 1, comma 610, ha istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, di seguito denominata Agenzia, con sede a Firenze, articolata a livello periferico in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali.

In raccordo con questi ultimi sono state, altresì, definite le funzioni dell'Agenzia.

Il comma 611 dello stesso articolo di legge ha demandato la definizione dell'organizzazione dell'Agenzia ad un apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

In attesa dell'adozione di detto regolamento è, tuttavia, intervenuta la normativa di riordino degli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, successivamente integrata dall'art. 17, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al fine di ridurre la spesa per il loro funzionamento ed incrementarne l'efficienza.

Per effetto anche di queste ultime disposizioni di legge, detto regolamento è emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il Ministro per la Semplificazione Normativa, il Ministro per l'Attuazione del Programma di Governo e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sullo schema di provvedimento sono state sentite le Organizzazioni sindacali.

Detto schema approva lo Statuto dell'Agenzia composto di sedici articoli ed una tabella, che riporta la dotazione organica dell'Agenzia, costituita dal Direttore generale dell'Agenzia, da n. 1 dirigente di II fascia, da n. 2 ricercatori di primo livello, da n. 1 tecnologo di primo livello e da n. 297 posti di ricercatori, tecnologi e di personale di profilo tecnico ed amministrativo, per un totale complessivo di n. 302 unità.

Si illustrano i contenuti degli articoli dello Statuto dell'Agenzia.

L'art. 1 definisce le finalità, la natura giuridica e l'articolazione dell'Agenzia, nonché l'esercizio del potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed il controllo da parte della Corte dei Conti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'art. 2 contiene un'elencazione delle funzioni espressamente individuate dall'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché un richiamo alle funzioni ed ai compiti già svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), enti soppressi a cui è subentrata l'Agenzia.

L'art. 3 stabilisce le modalità ed i termini dei rapporti che intercorrono tra il Ministro ed il Direttore dell'Agenzia.

L'art. 4 definisce gli organi dell'Agenzia (Direttore Generale, Comitato Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti) in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'art. 5 definisce i criteri di scelta e la durata relativi alla nomina di Direttore Generale dell'Agenzia, in conformità degli articoli 5 e 8, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999.

L'articolo elenca le attribuzioni assegnate al Direttore Generale ed assicura la continuità della sua funzione, stabilendo le modalità di nomina del sostituto in caso di assenza dal servizio o impedimento temporaneo dello stesso Direttore Generale.

L'art. 6 prevede la composizione del Comitato Direttivo, costituito dai quattro responsabili preposti ai principali settori di attività dell'Agenzia e dal Direttore Generale, che lo presiede.

Il Comitato è nominato per un triennio, stessa durata dell'incarico del Direttore Generale. Sono, altresì, elencate le attribuzioni affidate al Comitato Direttivo, consistenti principalmente in compiti deliberativi e consultivi.

L'art. 7 disciplina i compiti e la composizione del Collegio dei Revisori dei conti, senza i due componenti supplenti previsti nell'organizzazione del precedente ente soppresso (ex INDIRE), al fine di ridurre le spese di funzionamento dell'Agenzia in sintonia con i criteri di cui all'art. 2, comma 634, lett. d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per quanto attiene alle specifiche attribuzioni e alle modalità di funzionamento del Collegio, si rinvia alle disposizioni del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, che dovrà essere adottato dall'Agenzia ai sensi del successivo art. 9.

L'art. 8 prevede i criteri sulla cui base l'Agenzia dovrà adottare il regolamento di organizzazione e funzionamento e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere la costituzione di una struttura tecnico-scientifica di consulenza e supporto per le peculiari attività istituzionali dell'Agenzia, senza alcun compenso per i componenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I regolamenti devono essere trasmessi entro 15 giorni dalla loro deliberazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca perché provveda, nei successivi 60 giorni, alla relativa approvazione, previo concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per quanto concerne il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e anche con il Ministro per le Riforme e per l'Innovazione della Pubblica Amministrazione per il regolamento relativo all'organizzazione ed al funzionamento.

L'art. 9 prevede l'assegnazione del personale di carriera dirigenziale e non dirigenziale preposto ai 4 settori centrali.

L'art. 10 stabilisce la dotazione organica complessiva del personale dell'Agenzia, rinviandone la composizione alla Tabella A allegata.

La dotazione organica per profili e per livelli professionali del personale dell'Agenzia è definita sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dei criteri di riduzione dell'organico previsti dall'articolo 2, comma 634, lett. h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Alla copertura dell'organico, ripartito per profili e livelli professionali e tra i settori centrali ed i nuclei territoriali, si provvede, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l'inquadramento, con apposite selezioni per titoli e colloquio, del personale in servizio anche a titolo precario.

Solo in una successiva fase, è possibile il ricorso a procedure di mobilità e, a regime, attraverso ordinarie forme di reclutamento, in conformità all'art. 97 della Costituzione.

L'art. 11 disciplina le modalità di esercizio della vigilanza da parte del Ministero. In particolare l'attenzione è posta sulla verifica sia del programma di attività dell'Agenzia, in conformità alle direttive ministeriali e alla convenzione, sia sui documenti contabili relativi alla gestione finanziaria.

L'art. 12 stabilisce la composizione del patrimonio e delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia.

L'art. 13 reca disposizioni per salvaguardare l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 14 stabilisce una serie di disposizioni anche per consentire il raccordo tra le precedenti strutture degli Enti soppressi e quella dell'Agenzia, a seguito della nomina degli organi di cui al presente regolamento.

E', inoltre, previsto che nell'ambito del nucleo allocato presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia sia istituita un'apposita sezione dotata di personale con competenza per le scuole in Lingua Slovena, in attuazione dell'art. 14 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

In tale contesto è, altresì, evidenziato il rientro presso le istituzioni scolastiche n. 69 unità di personale comandato o collocato fuori ruolo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'art. 15 prevede l'abrogazione delle norme precedenti incompatibili con quelle del presente regolamento.

La Tabella A, allegata al regolamento, stabilisce la dotazione organica complessiva, composta da n. 302 unità di personale.

Tale consistenza risulta dal calcolo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE (n. 49) e per gli IRRE (n. 595), in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 322 unità meno 20 unità di personale ridotte per effetto dell'art. 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

Tale dotazione è, poi, ripartita in n. 1 posto di Direttore dell'Agenzia, n. 1 posto di dirigente di II fascia, n. 2 posti di ricercatore di primo livello, n. 1 posto di tecnologo di primo livello e n. 297 posti di ricercatori, tecnologi e di personale di profilo tecnico ed amministrativo.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzato alla riorganizzazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di seguito denominata Agenzia, viene emesso in ottemperanza dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). La successiva legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" all'articolo 27, comma 3, ha previsto che le disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano, tra gli altri, all'Agenzia di cui al presente regolamento qualora entro il 31 dicembre 2009 sia adottato il regolamento di riordino. Stante il richiamato quadro normativo si propone il riordino dell'Agenzia, vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso la riduzione dell'organico, realizzando così una maggiore efficacia nell'espletamento delle proprie finalità, rivolte alla ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; alla formazione e aggiornamento del personale della scuola; all'attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; alla partecipazione nelle iniziative internazionali nelle materie di competenza; alla collaborazione nella realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore ed infine alla collaborazione con le regioni e gli enti locali.

L'Agenzia, inoltre, subentra nelle funzioni e nei compiti già svolti dai soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).

L'intervento è coerente con il programma del Governo, atteso il quadro normativo citato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il regolamento si inserisce nel quadro legislativo delineato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, commi 610 e 611, con cui è stata istituita l'Agenzia e sono state previste le modalità di definizione della relativa organizzazione; dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ed in particolare l'articolo 21, comma 10, concernente il supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome; dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415 recante: "Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

258"; dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190 recante: "Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"; dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 2, commi 634 e 635, concernenti il riordino secondo principi e criteri direttivi indicati, di enti ed organismi pubblici statali; dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" ed in particolare l'articolo 17 relativo al riordino degli enti pubblici ed i conseguenti obiettivi di risparmio di spesa, ed infine la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l'articolo 27, comma 3, con cui viene stabilito che le disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano, tra gli altri, all'Agenzia di cui al presente regolamento qualora entro il 31 dicembre 2009 sia adottato il regolamento di riordino.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento vigente, in quanto il provvedimento definisce la natura e le finalità dell'Agenzia, mirando alla stabilità e alla crescita dello stesso, attraverso la riduzione delle spese di funzionamento e l'incremento dell'efficienza. Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il regolamento è in linea con l'attuale assetto costituzionale, realizzando il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il provvedimento appare compatibile con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali. In particolare, l'articolo 14 del regolamento in esame reca disposizioni per salvaguardare l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e, per quanto attiene al nucleo allocato nell'Ufficio scolastico regionale del Friuli - Venezia Giulia viene istituita un'apposita sezione dotata di personale con specifiche competenze per le scuole in lingua slovena, in attuazione della legge 23 febbraio 2001, n. 38 recante: "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia".

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**
Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione e di delegificazione.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non risulta che vi siano giacenti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi al riordino dell'Agenzia.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 1) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**
Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.
- 2) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.
- 3) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**
Le disposizioni del regolamento sono compatibili con gli obblighi comunitari.
- 4) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del provvedimento.
- 5) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 6) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**
La specificità degli interventi normativi previsti dal regolamento, non consentono di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**
Non vengono introdotte nuove definizioni normative.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo.**
Il provvedimento prevede all'articolo 15 (*Abrogazioni*) l'abrogazione del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**
Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**
Le norme del regolamento comportano atti attuativi di rango regolamentare da parte dell'Agenzia. In particolare l'articolo 8, comma 1, prevede l'adozione di due regolamenti concernenti uno il regolamento di organizzazione e funzionamento l'altro un regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, che sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I termini per la loro adozione appaiono congrui.
- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**
Per la predisposizione del regolamento sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: *"Regolamento di approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69"*

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il regolamento si inserisce nel quadro legislativo delineato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, commi 610 e 611, con cui è stata istituita l'Agenzia e sono state previste le modalità di definizione della relativa organizzazione; dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"* ed in particolare l'articolo 21, comma 10, concernente il supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome; dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415 recante: *"Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258"*; dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190 recante: *"Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*; dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*; dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 2, commi 634 e 635, concernenti il riordino secondo i principi e criteri direttivi indicati, di enti ed organismi pubblici statali; dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: *"Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"* ed, in particolare, l'articolo 17, concernente il differimento al 31 ottobre 2009 del termine indicato dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno n. 112 e dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'adozione dei regolamenti di riordino degli enti, ed infine la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante: *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"* ed, in particolare, l'articolo 27, comma 3, con cui viene stabilito che le disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano, tra gli altri, all'Agenzia di cui al presente regolamento, qualora entro il 31 dicembre 2009 sia adottato il regolamento di riordino.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Non risultano carenze ovvero criticità nella vigente normativa, ma la necessità di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"* ed in particolare



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

l'articolo 27, comma 3, il quale ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, non si applicano, tra gli altri, all'Agenzia di cui al presente regolamento qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di riordino.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Esigenza primaria è evitare la soppressione automatica dell'Agenzia in caso di mancata approvazione, nei tempi previsti, del regolamento di riordino, come fissato dalla normativa più volte citata. E' da evidenziare che l'Agenzia, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministro ed in raccordo con gli Uffici scolastici regionali, anche al fine di superare le disomogeneità territoriali, svolge funzioni di ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; formazione e aggiornamento del personale della scuola; attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; collaborazione con le regioni e gli enti locali.

L'Agenzia, inoltre, subentra nelle funzioni e nei compiti già svolti dai soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Il regolamento riorganizza, in modo più armonico, gli organi e l'articolazione interna dell'Agenzia, senza stravolgere le finalità. Il grado di raggiungimento degli obiettivi da realizzare potrà essere successivamente verificato, sotto il profilo economico, sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse umane e finanziarie, ed in termini di efficienza sulla base della maggiore celerità ed efficacia delle funzioni e dei compiti a cui è preposta l'Agenzia.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti del provvedimento sono il personale dell'Agenzia e le Amministrazioni interessate.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

Sui contenuti del provvedimento sono stati consultati gli organi direttivi dell'Agenzia, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 23 novembre 2009 e 1° dicembre 2009, verrà acquisito il parere Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

La scelta dell'Opzione Zero comporterebbe il permanere delle criticità evidenziate e cioè la soppressione dell'Ente in riferimento alle cennate disposizioni di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l'articolo 27, comma 3, il quale ha previsto che le disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, non si applicano, tra gli altri, all'Agenzia di cui al presente regolamento qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di riordino.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non si ravvisano opzioni alternative al provvedimento, considerato che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal piano straordinario di interventi.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La misurazione degli effetti potrà essere realizzata, sotto il profilo economico, sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, ed in termini di efficienza sul funzionamento degli organi dell'Agenzia e nella maggiore efficacia nella realizzazione delle proprie finalità e dei propri compiti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Il provvedimento reca vantaggi immediati attraverso la riduzione delle spese di funzionamento dell'Agenzia, l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie attività ed una migliore stabilità e crescita della stessa.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate

Non sono state prese in esame altre opzioni.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento normativo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'intervento normativo coinvolge, altresì, il Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministero per la semplificazione normativa, il Ministero per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

L'articolo 3 (*Indirizzi*) al comma 3 prevede che il Direttore generale dell'Agenzia presenta al Ministro un rapporto annuale sugli esiti dell'attività svolta in relazione agli obiettivi generali individuati con le direttive e alla convenzione di cui al presente articolo, mentre il successivo articolo 11 (*Vigilanza*) prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita i poteri di vigilanza sull'Agenzia secondo le disposizioni generali dettate dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro nell'esercizio di tali poteri approva i programmi di attività dell'Agenzia, approva i bilanci e le relative variazioni e i rendiconti dell'Agenzia, può disporre in ordine ad ispezioni e controlli su materie di competenza dell'Agenzia. Inoltre, i bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi dell'Agenzia sono inviati per l'approvazione, assieme alla relazione del Collegio dei revisori ad essi relativa, al Ministro ed al Ministro dell'economia e delle finanze. Tali controlli incrociati forniranno elementi utili ai fini della VIR.

Referente AIR

Renato Corosu

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/3329

Fax 06.5849.3958

renato.corosu@istruzione.it



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

Roma, 22 DIC. 2009

ACG/HF/ISTZ/18441

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELLE UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- Ufficio legislativo

R O M A

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica e di riordino della stessa.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI - LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
22 DIC. 2009
9575

IL CAPO DELL'UFFICIO



483 - 1852
8

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IV

Roma, 22 DIC. 2009

Prot. N. 0128937
Rif. Prot. Entrata N. 0128757

All' Ufficio Legislativo - Economia
Sede
e p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
Sede

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69"

Si restituisce debitamente bollinato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto trasmesso, a mezzo posta elettronica, in data 17 dicembre 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
22 DIC. 2009
Prot. n. 18440

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte

11

SCHEMA PROVVEDIMENTO

Prot: RGS 0128757/2009

 Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

Ragioneria Generale dello Stato

Da: Dip. Aff. Giuridici e Legislativi **Inviato:** gio 17/12/2009 14.07
A: Ragioneria Generale dello Stato; Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze
Cc: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Legislativo
Oggetto: regolamento ANSAS
Allegati: [Relazione Illustrativa ANSAS 15.12.2009.doc\(192KB\)](#) [200912161335 ANSAS RT.doc\(216KB\)](#)
[Regolamento ANSAS 15.12.2009.doc\(197KB\)](#) [Relazione AIR ANSAS 15.12.2009.doc\(82KB\)](#) [Relazione ATN ANSAS 15.12.2009.doc\(97KB\)](#)

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

19F
190P
19B



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
"REGOLAMENTO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'AGENZIA
NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E DI
RIORDINO DELLA STESSA, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 611, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, DELL'ARTICOLO 2,
COMMA 634, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E DELL'ARTICOLO 27,
COMMA 3, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69**

RELAZIONE TECNICA

La norma proposta comporta complessivamente risparmi di spesa per euro 285.391 nell'anno 2010 ed euro 856.172 a decorrere dall'anno 2011, raggiungendo in tal modo gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, già dall'anno 2010.

In particolar modo, con riferimento ai principi e criteri direttivi elencati all'articolo 2 comma 634 della legge 244/2008 gli interventi previsti sono riconducibili alla lettera h) di detto comma.

Già in attuazione del comma 610 dell'art.1 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 sono state realizzate le economie del 50% ivi previste passando da una dotazione complessiva di 640 unità ad una dotazione di 322 unità, delle quali ad oggi risultano effettivamente coperte da personale in servizio appartenente ai comparti di contrattazione "Scuola" ed "Area V" della dirigenza n. 296 unità.

SITUAZIONE ATTUALE

Presso l'ANSAS sono distaccate 296 unità di personale scolastico, che si suddividono come segue tra le differenti qualifiche contrattuali:

Tab. 1 <i>unità di personale</i>	Numero distaccati
Collaboratori scolastici	38
Assistenti amministrativi e tecnici	73
Docenti infanzia e primaria	49
Docenti diplomati sec. II°	3
Docenti secondaria I°	32
Docenti secondaria II°	51
DSGA	33
Dirigenti scolastici	17
TOTALE	296

A queste s'aggiungono 10 unità di personale del comparto "Ministeri", appartenenti alle seguenti qualifiche:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tab. 2 <i>unità di personale</i>	Numero distaccati
ex q.f. C3S	1
ex q.f. C2	1
ex q.f. C1S	1
ex q.f. B3S	4
ex q.f. B3	1
ex q.f. B2	2
TOTALE	10

La spesa complessiva per il personale in servizio presso l'ANSAS è computabile sulla base dello stipendio medio erogato ai dipendenti in questione, tenendo in questo conto di tutti gli assegni corrisposti, inclusi quelli legati all'anzianità di servizio — RIA per il comparto Ministeri e scatti periodici d'anzianità per il comparto scuola — nonché quelli personali, variabili, accessori tabellari, retribuzione di risultato e di posizione, ecc... Detto stipendio medio è stato computato sulla base dei dati forniti dall'ordinatore secondario di spesa MEF/SPT, e corrisponde a quanto effettivamente correntemente erogato per il personale in questione, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP:

Tab. 3 <i>stipendi medi in godimento</i>	Personale da inquadrare	Costo unitario medio
Collaboratori scolastici	38	28.060
Assistenti amministrativi e tecnici	73	33.375
Docenti infanzia e primaria	49	39.680
Docenti diplomati sec. II°	3	41.049
Docenti secondaria I°	32	42.296
Docenti secondaria II°	51	45.456
DSGA	33	47.966
Dirigenti scolastici	17	61.540
ex q.f. C3S	1	47.471
ex q.f. C2	1	41.522
ex q.f. C1S	1	37.628
ex q.f. B3S	4	35.425
ex q.f. B3	1	34.164
ex q.f. B2	2	32.289
TOTALE	306	

Se ne ricava che la spesa complessiva per il personale in servizio è attualmente pari ad euro 12.237.971 annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Non secondaria è poi la circostanza che il personale scolastico in servizio presso l'ANSAS è, in vario modo, sostituito presso la sede o ex sede di titolarità, anche quando non è in posizione di fuori ruolo:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Il personale scolastico docente o ATA non direttivo è sostituito presso la scuola di titolarità da un dipendente a tempo determinato supplente annuale appartenente alla medesima qualifica contrattuale, con conseguente ulteriore spesa sui capitoli gestiti a mezzo dei ruoli di spesa fissa destinati alla copertura degli stipendi del personale non di ruolo del comparto scuola. La sostituzione col supplente avviene sia nel caso di personale comandato che nel caso di personale fuori ruolo.
- Il personale dirigente o direttivo, nel caso in cui abbia mantenuto la titolarità del posto, è sostituito presso la sede di titolarità da incaricati, alla cui nomina consegue la corresponsione di una indennità e la necessità di nominare un supplente per coprire il posto lasciato libero dagli incaricati medesimi, per un costo di sostituzione complessivamente pari allo stipendio tabellare in godimento da parte della figura professionale distaccata.
- Infine, il personale dirigente o direttivo che abbia perso la titolarità del posto, è sostituito, sulla ex sede di appartenenza, da una pari figura professionale.

Per calcolare la spesa sostenuta per la sostituzione di detto personale, si deve tener conto del fatto che i supplenti percepiscono lo stipendio iniziale, con riferimento alla progressione di anzianità prevista per il personale scolastico, mentre per i dirigenti scolastici va considerata la retribuzione al netto della parte variabile, che insiste sul relativo fondo e che rimarrebbe a disposizione del fondo anche in seguito alla diminuzione della numerosità del personale:

Tab. 4 unità di personale	Numero distaccati	Costo unitario di sostituzione
Collaboratori scolastici	38	23.314
Assistenti amministrativi e tecnici	73	26.100
Docenti infanzia e primaria	49	31.693
Docenti diplomati sec. II°	3	31.693
Docenti secondaria I°	32	34.165
Docenti secondaria II°	51	34.165
DSGA	33	35.512
Dirigenti scolastici	17	57.970
TOTALE	296	

Pertanto, la spesa complessivamente sostenuta per la sostituzione del personale scolastico è pari a 9.432.439 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

SITUAZIONE FUTURA

La norma prevede che 69 unità di personale, tra quelle attualmente in servizio, rientrino presso la scuola o l'Amministrazione, mentre le rimanenti 237 unità di personale verrebbero inquadrare presso l'ANSAS, passando al contratto degli enti di ricerca, all'interno della seguente pianta organica:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tab. 5

<i>Pianta organica</i>	Numero unità
Dirigente generale	1
Dirigente seconda fascia	1
Ricercatore – Tecnologo I	15
Ricercatore – Tecnologo II	70
Ricercatore – Tecnologo III	86
CTER	62
Funzionario amm.ne 5° liv.	1
Collaboratore amm.ne 6° liv.	65
Collaboratore amm.ne 7° liv.	1
TOTALE	302

Al fine di dimostrare la neutralità finanziaria dell'operazione, nel seguito si computa il costo complessivo del personale che verrà inquadrato e si detrae da questo il minor costo da affrontare per la sostituzione di quella parte del personale scolastico che rientrerà a scuola.

Il costo unitario medio annuo, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, del personale che si andrà ad inquadrare è stato calcolato sulla base del CCNL dell'Area VII per il biennio economico 2004/2005, nonché sulla base del CCNL degli enti di ricerca per il biennio economico 2008-2009, su tredici mensilità, tenendo ulteriormente conto degli assegni personali oggi percepiti dal personale in servizio.

Tab. 6

<i>inquadramenti e costo unitario</i>	Numero inquadramenti	Costo unitario medio annuo
CTER	49	41.848
Funzionario amm.ne 5° liv.	1	36.639
Collaboratore amm.ne 6° liv.	51	33.179
Collaboratore amm.ne 7° liv.	1	32.477
Ricercatore/Tecnologo III	67	47.784
Ricercatore/Tecnologo II	64	56.567
Ricercatore/Tecnologo I	3	71.630
Dirigente seconda fascia	1	71.117

Le 237 unità di personale che saranno oggetto di inquadramento, previo espletamento di procedure selettive, sono così distribuite in funzione della qualifica attualmente ricoperta:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tab. 7

<i>inquadramenti</i>	Numero di inquadramenti
Collaboratori scolastici	0
Assistenti amministrativi e tecnici	47
Docenti infanzia e primaria	49
Docenti diplomati sec. II°	0
Docenti secondaria I°	32
Docenti secondaria II°	51
DSGA	33
Dirigenti scolastici	17
ex q.f. C3S	1
ex q.f. C2	1
ex q.f. C1S	1
ex q.f. B3S	4
ex q.f. B3	1
ex q.f. B2	0
TOTALE	237

La spesa complessiva annua, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, che si porrà a carico del bilancio dell'ANSAS è quindi pari ad euro 10.919.655 euro (v. Tab. 5).

A fronte di detta spesa, si verificherà però una minore spesa conseguente al venir meno della necessità di sostituire il personale scolastico che tornerà in servizio presso la scuola:

Tab. 8

<i>rientri in servizio</i>	Numero di rientri	Costo unitario di sostituzione
Collaboratori scolastici	38	23.314
Assistenti amministrativi e tecnici	26	26.100
Docenti infanzia e primaria	0	31.693
Docenti diplomati sec. II°	3	31.693
Docenti secondaria I°	0	34.165
Docenti secondaria II°	0	34.165
DSGA	0	35.512
Dirigenti scolastici	0	57.970
ex q.f. C3S	0	
ex q.f. C2	0	
ex q.f. C1S	0	
ex q.f. B3S	0	
ex q.f. B3	0	
ex q.f. B2	2	
TOTALE	69	

Pertanto, il rientro in servizio presso le scuole di titolarità comporterà una riduzione della spesa annua per sostituzioni pari a 1.659.611 euro (Tab. 8), al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Infine, si deve tener conto del fatto che il personale che rientra presso l'Amministrazione di provenienza continua a percepire lo stipendio:

Tab. 9 <i>rientri in servizio</i>	Numero di rientri	Costo medio personale
Collaboratori scolastici	38	28.060
Assistenti amministrativi e tecnici	26	33.375
Docenti infanzia e primaria	0	39.680
Docenti diplomati sec. II°	3	41.049
Docenti secondaria I°	0	42.296
Docenti secondaria II°	0	45.456
DSGA	0	47.966
Dirigenti scolastici	0	61.540
ex q.f. C3S	0	47.471
ex q.f. C2	0	41.522
ex q.f. C1S	0	37.628
ex q.f. B3S	0	35.425
ex q.f. B3	0	34.164
ex q.f. B2	2	32.289
TOTALE	69	

La spesa annua, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, per detto personale è pari a 2.121.755 euro (Tab. 9).

Complessivamente, quindi, si verificherà la seguente situazione:

Tab. 9 <i>EC/MSP</i>	Euro
Spesa attuale per distacchi	12.237.971
Spesa per inquadramenti	10.919.655
Risparmi per minor supplenze	1.659.611
Spesa per rientri in servizio	2.121.755
Economia complessiva	856.172

Pertanto, il rientro in servizio presso le scuole di titolarità comporterà una riduzione della spesa per sostituzioni pari a 856.172 euro a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

La medesima riduzione di spesa è pari a quanto segue per anno finanziario:

Tab. 10 <i>risparmi in euro</i>	2010	2011 e ss.
Risparmi di spesa per supplenze	285.391	856.172

Detta riduzione di spesa si divide tra le differenti voci che compongono gli stipendi come da tabella seguente. Le percentuali utilizzate per suddividere la spesa tra le differenti voci sono state ricavate dai dati relativi alle emissioni stipendiali, e sono espresse sulla base del lordo dipendente:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tab. 10

risparmi in euro

	2010	2011 e ss.	
Componente netta	152.405	457.215	74,40%
Imposte a carico del dipendente	31.218	93.655	15,24%
Oneri previdenziali lavoratore	21.222	63.666	10,36%
Oneri previdenziali datore	63.133	189.400	30,82%
IRAP	17.412	52.236	8,50%

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
 gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
 provvedimento privo di effetti finanziari

Am *ey* IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Conto

22 DIC. 2009



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio Atti n. 76 /cd del 29 luglio 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta odierna del 29 luglio 2010:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è stata istituita l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e sono state previste le modalità di definizione della relativa organizzazione;

VISTO l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede, tra l'altro, il riordino, secondo principi e criteri direttivi indicati, di enti ed organismi pubblici statali;

VISTI gli articoli 5 e 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

VISTO lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa", nel testo pervenuto il 29 dicembre 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri munito del visto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, corredato dalle prescritte relazioni e approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 17 dicembre 2009, diramato alle Regioni e agli enti locali il 30 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 21 gennaio 2010 le Regioni e le Autonomie locali hanno evidenziato che nel provvedimento, così come formulato, non fossero individuabili spazi di intervento per le Regioni e gli Enti locali;

VISTA la nota congiunta delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, pervenuta il 24 marzo 2010 e diramata il 31 marzo 2010 con la quale è stato comunicato dalle stesse Autonomie di non poter esprimere un parere sullo schema di regolamento, attendendo dalle Amministrazioni centrali la loro disponibilità ad accogliere eventuali modifiche volte ad integrare le previsioni del provvedimento con una partecipazione più ampia ed attiva di Regioni ed Autonomie locali, viste le competenze che gli stessi esercitano nella materia;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pervenuta il 12 maggio 2010 e diramata il 13 maggio con la quale il medesimo Dicastero ha chiarito che le eventuali proposte emendative relative allo schema di regolamento in argomento, devessero essere formulate dalle Regioni ed Enti locali;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica dell'8 giugno 2010, il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha confermato che eventuali proposte emendative, devono essere formulate dalle Regioni e dalle Autonomie locali;

VISTA la nota della Regione Toscana pervenuta il 28 luglio 2010 e diramata in pari data, con la quale ha comunicato che la Commissione Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca ha sottolineato che il provvedimento in argomento non prevede un ruolo delle Regioni e PP.AA. all'interno di una "Agenzia" che per funzioni ed obiettivi va ad impattare fortemente sulle competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale;

RILEVATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni, nel ribadire che il regolamento in argomento non prevede un ruolo delle Regioni all'interno di una Agenzia che per funzioni ed obiettivi va ad impattare sulle competenze regionali in materia, proponendo pertanto al Ministero dell'Istruzione, università e ricerca di orientarsi verso una diversa forma giuridica, che consenta una giusta rappresentanza delle Regioni, hanno espresso parere negativo;

CONSIDERATO che il Governo ha assicurato che si impegnerà a ripresentare in uno dei prossimi provvedimenti, una proposta di riassetto dell'Agenzia che si ritiene dovrebbe tornare ad essere configurata come Istituto di Ricerca con propri organi e una marcata indipendenza;

RILEVATO altresì che l'ANCI e l'UPI, nel consegnare un documento (All. 1) parte integrante del presente atto, hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento, con la raccomandazione di voler dare pronta attuazione a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lett. e) e f), che impegna il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca alla collaborazione e alla consultazione puntuale e preventiva sulle questioni di comune interesse e con la raccomandazione altresì che la previsione contenuta all'art. 12, lett. c) non debba comportare oneri finanziari rispetto a progetti non condivisi;

RILEVATO, inoltre, che l'UNCCEM, ha espresso parere favorevole sul Regolamento con le stesse raccomandazioni espresse dall'ANCI e dall'UPI;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n.



6



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

296, dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69", nel testo pervenuto il 29 dicembre 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario
Cons. Emenegilda Siniscalchi

E Siniscalchi



Il Presidente
On. Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

*1/1
K A*



Consegnata nelle
scelute del
29 luglio 2010
ff



Punto 2) o.d.g. C.U. del 29 luglio 2010

Parere sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica e di riordino della stessa". (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE, ECONOMIA E FINANZE, SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, ATTUAZIONE PROGRAMMA GOVERNO) -
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Raccomandazione

ANCI e UPI esprimono parere favorevole, con la raccomandazione di voler dare pronta attuazione a quanto previsto all'art.2, c.1, lett. e) e f), che impegna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca alla collaborazione e alla consultazione puntuale e preventiva sulle questioni di comune interesse; raccomandando altresì che la previsione contenuta all'art. 12, lett. c) non debba comportare oneri finanziari rispetto a progetti non condivisi.

Numero ____/____ e data ____/____/____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 dicembre 2010

NUMERO AFFARE 04875/2010

OGGETTO:

Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca - Ufficio legislativo.

Schema d.P.R. recante "Regolamento di approvazione dello statuto dell'agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69."

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. AOO/UffLeg/4269 in data 11 novembre 2010, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giancarlo Montedoro;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official responsible for the document.

Premesso

Con relazione pervenuta in data 12 novembre 2010 alla Segreteria della Sezione atti normativi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiedeva il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonché, in ultimo, dell'art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

In particolare va ricordato che l'istituzione dell'Agenzia, creata allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione Europea ed i processi di innovazione e ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è avvenuta con l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Le finalità dell'Agenzia sono indicate dalla disposizione citata, e si tratta precisamente di:

ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;

formazione ed aggiornamento del personale della scuola;

attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;

collaborazione alla realizzazione di misure di sistema nazionali in

materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

collaborazione con le regioni e con gli enti locali.

L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sul modello agenziale ivi delineato in via generale.

L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti svolti dagli Istituti regionali per la ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), contestualmente soppressi.

Fino ad ora è stata gestita in via provvisoria mediante nomina di commissari.

Il regolamento in esame individua la dotazione organica del personale dell'Agenzia che, per legge, non può superare il limite complessivo del 50 per cento dei contingenti del personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE.

Nelle more dell'adozione del regolamento che approva lo statuto dell'ente è intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244, il cui art. 2, comma 634, reca disposizioni in materia di riordino, trasformazione o soppressione di enti ed organismi pubblici statali, al fine di ridurre la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, nonché l'art. 26 (c.d. "taglia enti") del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in l. 6 agosto 2008 n. 133.

L'Agenzia è stata – con l'art. 27 della l. 18 giugno 2009, n. 69 – esclusa dall'ambito di applicabilità di tale ultima disposizione di legge a condizione dell'approvazione entro il 31 dicembre 2009 del

regolamento di riordino, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'art. 17 lett. b) del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102, ha poi stabilito che l'approvazione deve intendersi avvenuta con l'approvazione preliminare in Consiglio dei Ministri entro la data del 31 dicembre 2009.

La relazione precisa che lo schema di provvedimento è stato approvato in data 17 dicembre 2009, che su di esso sono stati acquisiti i concerti dovuti, e che è stato sottoposto al parere della Conferenza Unificata espressasi nella seduta del 29 luglio 2010.

Considerato

La Sezione rileva che il provvedimento si compone di 15 articoli e di un allegato Tabella A, relativo all'organico dell'Agenzia, debitamente illustrati dalla relazione trasmessa dal Ministero.

Sul preambolo occorre rilevare che risulta sovrabbondante, e si rende opportuno eliminare taluni richiami a disposizioni non particolarmente rilevanti ai fini dell'adozione del regolamento in esame, quale ad es. l'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 che è citato, fra l'altro, in ordine cronologico impropriamente successivo al decreto legislativo n. 300 del 1999.

In via generale va rilevato che, in sede di Conferenza Unificata, le Regioni hanno ribadito che il regolamento non prevede un ruolo delle Regioni all'interno dell'Agenzia, che, per funzioni ed obiettivi, va ad impattare sulle competenze regionali previste dal Titolo V della Costituzione.

Va in proposito ricordato che – di recente – la Corte Costituzionale è tornata sul tema dell'ammissibilità della fonte regolamentare in

materie di competenza concorrente, ed ha statuito l'illegittimità costituzionale di disposizioni che tanto prevedano.

In particolare ci si riferisce alla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettere *f bis*) e *f ter*) del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, attesa la loro diretta incidenza su ambiti di specifica competenza regionale. Con riguardo alla lett. *f bis*), ciò che rileva è il riferimento al dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, vale a dire ad un ambito che deve ritenersi di spettanza regionale. La disposizione in questione, pertanto, non potendo essere qualificata come norma generale sull'istruzione, invade spazi riservati alla potestà legislativa delle regioni, relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio. La sussistenza di un ambito materiale di competenza concorrente comporta che non è consentita, ai sensi del comma 6 dell'art. 117 cost. che attua il principio di separazione delle competenze, l'emanazione di atti regolamentari da parte dello Stato. Analoghe considerazioni devono essere fatte anche per quanto attiene alla lett. *f ter*), la quale demanda al regolamento governativo di prevedere, nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. La disposizione contenuta in tale lettera opera un' estensione allo Stato di una facoltà di esclusiva pertinenza delle regioni, mediante l'attribuzione allo stesso di un compito che non gli compete, in quanto quello della chiusura o dell'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli comuni costituisce un ambito di sicura

competenza regionale proprio perché strettamente legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali.

Detta sentenza, pur non escludendo una eventuale competenza dello Stato in sussidiarietà ascendente, limita le possibilità del Governo di adottare atti regolamentari nella materia dell'istruzione.

Le Regioni hanno pertanto espresso parere negativo ed il Governo si è impegnato a ripresentare una proposta di riassetto dell'Agenzia che dovrebbe tornare ad essere configurata come Istituto di Ricerca con propri organi ed una marcata indipendenza, nelle more comunque procedendo alla definizione dell'organizzazione interna ed al "riordino" dell'Agenzia.

Va quindi affrontato il tema dell'ammissibilità del regolamento in esame alla luce del quadro costituzionale, risultante dal Titolo V e della Costituzione nel testo attualmente vigente.

In proposito la Sezione osserva che il regolamento sottoposto per il parere, pur presentandosi come un regolamento di riordino, è in realtà un regolamento che disciplina la prima volta l'Agenzia, già istituita dall'art.1, comma 610, della legge n. 296 del 2006, norma successiva alla riforma del Titolo V della Carta fondamentale, e non dichiarata incostituzionale.

Non casualmente il regolamento è intitolato "*regolamento di approvazione dello statuto dell'agenzia...*" evidenziando la sua portata di atto di nascita, dopo la fase commissariale, del nuovo ente.

Il regolamento è formulato in modo tale da tener conto dei principi e criteri direttivi del riordino degli enti di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In proposito è probante la relazione tecnica, che attesta che gli interventi previsti sono riconducibili in particolare alla lettera *b*) del citato art. 2, comma 634, e che si realizzavano alcune economie di spesa.

Trattandosi di un regolamento che in sostanza costituisce la prima approvazione dello statuto, non avendo l'Agenzia mai operato al di là della fase transitoria affidata ai commissari, ed in considerazione dell'art. 27 della legge n. 69 del 2009 che, escludendo l'Agenzia nominativamente dal c.d. taglia-enti, ha manifestato la volontà legislativa di mantenerla in vita, ritiene la Sezione che il riordino possa avvenire anche senza tener puntualmente conto di tutti i principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 634, citato (peraltro non applicabili ad un ente di prima istituzione), ma tenendo conto delle esigenze complessive di razionalizzazione e contenimento della spesa, espresse dalla più volte citata norma della legge n. 244 del 2007.

Va inoltre considerato che tali esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa erano state puntualmente considerate dalla legge istitutiva dell'Agenzia, che prevedeva che la dotazione organica della stessa fosse pari al 50% delle dotazioni organiche degli enti soppressi ai quali l'Agenzia subentra e che, per questo motivo, l'Agenzia è stata specificamente considerata dall'art. 27 comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Tornando al tema dell'incidenza del regolamento statale su materia affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, appare chiaro, al confronto dell'odierno riassetto con il quadro normativo costituzionale in materia di competenza delle Regioni,

che l'organizzazione dell'ente in esame sarà destinata ad una profonda revisione, come annunciato dallo stesso Governo in sede di Conferenza Unificata, con riferimento all'opportunità di trasformare l'Agenzia in ente di ricerca.

Nelle more del successivo preannunciato intervento legislativo, va considerato, in relazione al quadro giuridico costituzionale, che l'istruzione è materia di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, - salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (cfr. art. 117 comma 3 Cost.) - da ciò consegue che le funzioni dell'Agenzia che intersecano competenze regionali (come in tema di istruzione e formazione professionale) possono giustificarsi solo se concepite come interventi in sussidiarietà ascendente secondo la nota formula stabilita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 2003 (e ribadita in motivazione dalla stessa Corte con sentenza n. 200 del 2009).

Tale sussidiarietà ascendente, nella specie, è collegata alla dimensione europea degli interventi di sostegno all'autonomia scolastica ed alla promozione di misure di sistema nazionali che devono essere concepite in termini unitari.

In ogni caso le funzioni in materia di istruzione dovrebbero essere esercitate in modo condiviso e partecipato con le regioni, alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione.

Va osservato che il regolamento contempla fra le finalità dell'Agenzia, definite all'art. 2 comma 1 lett. e) ed f), la collaborazione alla realizzazione di misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione

tecnica superiori e la collaborazione con le regioni e gli enti locali, per cui alla carenza di forme di raccordo istituzionale con il mondo delle autonomie locali l'Agenzia dovrà rimediare mediante l'attivazione di appositi strumenti di collaborazione e coordinamento con regioni ed enti locali, che dovranno avere carattere generale, stante la sussistenza, in materia, di una competenza concorrente dello Stato e delle regioni.

In proposito, al fine di assicurare uno svolgimento delle funzioni amministrative non invasivo delle competenze regionali, ben potranno attivarsi strumenti convenzionali o intese ed accordi di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

La Sezione ritiene, quindi, che – in disparte proposte eventuali del Governo di ripensamento rispetto al mantenimento dell'Agenzia le cui funzioni intersecano per alcuni aspetti competenze regionali – all'art. 2 vada necessariamente aggiunto un comma 3 formulato nel modo seguente: *“L'Agenzia persegue, ove necessario, le proprie finalità ed in particolare, quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) e lettera f), mediante accordi con regioni ed enti locali ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241”*. Il rilievo che precede è da intendersi quale condizione del parere favorevole.

Di seguito si formulano ulteriori rilievi, da considerarsi quali osservazioni.

All'art. 5, comma 3, lett. e) le parole *“pone in essere”* andrebbero sostituite con la più appropriata espressione *“adotta”*.

All'art. 5, comma 5, in materia di durata del Direttore Generale, valuti il Ministero se aggiungere, dopo la parola rinnovabile, le parole *“per due sole volte”* al fine di evitare che il Direttore rimanga in

carica per un periodo troppo lungo a seguito della rinnovazione dell'incarico.

All'art. 6 va corretto il refuso consistente nel riferimento ai regolamenti di cui all'art. 9, trattandosi in realtà dei regolamenti di cui all'art. 8.

In ordine all'art. 8 che disciplina la facoltà regolamentare, va rilevato che detta facoltà^s/da intendersi ammissibile alla luce dell'art. 8 comma 4 lett. b) del decreto legislativo n. 300 del 1999, quale espressione della potestà di auto-organizzazione dell'Agenzia in quanto i regolamenti sono in sostanza concepiti come dei regolamenti "interni".

Va rilevato inoltre, sempre rispetto all'art. 8, che si prevede un potere di approvazione ministeriale dei regolamenti in modo conforme all'art. 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999; tuttavia, non trattandosi di Agenzia fiscale, potrebbe valutare il Ministero se l'approvazione ministeriale possa avvenire per soli motivi di legittimità invece che per motivi di legittimità e merito come nel testo trasmesso per il parere, e se sia il caso di specificare che il potere di approvazione spetta al Ministro invece che al Ministero.

All'art. 10, comma 1, dopo le parole la dotazione organica va aggiunta la parola "complessiva" e le parole "sulla base" sono sostituite dalle parole "nel rispetto"; al comma 2 va valutato se mantenere la dizione, risultante nella previa versione del testo e cancellata con rigo nero nella versione trasmessa al Consiglio di Stato, secondo la quale alla copertura dell'organico "stabilito per profili e livelli professionali" si provvede ecc., ed al comma 3 va inserito un riferimento temporale certo in relazione alla fine della possibilità di

utilizzazione delle procedure di mobilità (in luogo delle ordinarie forme di reclutamento) per la copertura dei posti di organico del personale compreso nel comparto degli enti di ricerca rimasti disponibili.

In ultimo, circa l'art. 15 del testo del regolamento, va rilevato che sembra essere il frutto di un refuso la menzione al comma 1 lett. a) del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, non essendovi alcuna incompatibilità fra detto testo e le disposizioni dello schema di regolamento sottoposte alla Sezione per il parere, e comunque non sembrando il regolamento fonte idonea a determinare *ex se* l'abrogazione di norme primarie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione atti normativi, esprime parere favorevole in ordine schema di regolamento in epigrafe specificato, alle condizioni e limiti indicati in parte motiva.

L'ESTENSORE

Giancarlo Montedoro
G. Montedoro

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO

Lidia Grassucci
Lidia Grassucci

17 DIC 2009 20:07

NR 1723 P. 1/2

A: MIN. _ISTRUZIONE_UL



Ministero dell' Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo - Economia

ANUS : ok

Bellini ?

17 DIC, 2009

Roma,

ARCI / JEF / ISTN / 18205

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell' istruzione, dell'università e
della ricerca
Ufficio legislativo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO
17 DIC. 2009
Prot. N° <i>5385</i>

E p.c. Al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e di riordino della stessa".

In riferimento al provvedimento indicato in oggetto, acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, espresse con nota n. 128274 del 17 dicembre 2009, che si allega in copia, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Signature]

17. DIC. 2009 20:07

NK. 1125 F. 1/1

48% 47
9 182



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IV

Roma, 7 DIC. 2009

Prot. N. 0128274
Rif. Prot. Entrata N. 0128258

All' Ufficio Legislativo - Economia
Sede

c.p.c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
Sede

OGGETTO: Atto Consiglio n. 50 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

E' stato esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, concernente l'approvazione dello statuto dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica, corredato di relazione tecnica, illustrativa, analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto della regolamentazione e al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento.

fm

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Ragioniere Generale</i>
17 DIC. 2009
Prot. n. <i>18164</i>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali

Il giorno 1 dicembre 2010, alle ore 17.00, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si è tenuto un incontro in sede informativa con le OO.SS. del settore Scuola, nel corso del quale si prende atto delle osservazioni delle medesime Organizzazioni sullo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69".






Sono presenti la FLC-CGIL, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA, lo SNAL-CONFSAL, la Federazione GILDA-UNAMS e l'ANP-CIDA.

A conclusione dell'incontro, in cui le parti sindacali presenti danno conto delle proprie valutazioni in merito alla questione all'O.d.g., vengono acquisite le osservazioni scritte qui allegate.

IL CAPO DIPARTIMENTO


INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Ordine del giorno: Regolamento ANSAS

OO.SS.	Nome e Cognome (in stampatello)	Firme
FLC CGIL	GIANNA FRACASSI	
CISL SCUOLA	LIONISIO BONOMO	
UIL SCUOLA	PASQUALE PROIETTI	
SNALS CONFSAL	MAGGIOLI DANIELA	
Fed. GILDA UNAMS	ORAZIO RUSCICA	
ANP CIDA	GLAZIA FASSORRA	

Roma, 1 dicembre 2009

Roma, 1 Dicembre 2009

Alla c.a. del Dr Giovanni Biondi
Capodipartimento MILUR
Roma

Oggetto: *Regolamento ANSAS*

Si da seguito all'incontro di oggi pomeriggio per ribadire le osservazioni espresse al tavolo dalla scrivente organizzazione.

La Cisl Scuola preliminarmente denuncia il grave ritardo con cui viene affrontata la questione relativa al Regolamento di attuazione dei commi 610 e 611 della legge 296/06 e sottolinea l'urgenza di pervenire ad una determinazione formale del provvedimento entro il 31 dicembre, in assenza del quale l'istituto sarà soppresso.

In tal senso prende atto positivamente della volontà dell'Amministrazione di adottare il Regolamento di riordino e di inserire in finanziaria un emendamento di proroga di tutto il personale in servizio fino all'espletamento delle procedure di inquadramento del personale attraverso le selezioni.

Nel merito dello schema di Regolamento avanza le seguenti osservazioni:


- a) appare condivisibile l'identità e la missione della nuova *agenzia* che dovrà occuparsi essenzialmente di tre ambiti fondamentali (**ricerca, documentazione e consulenza didattico pedagogica**) prerogative in capo agli ex enti (INDIRE e IRRE) che vengono riassorbiti dall'*agenzia*;
- b) proprio per questo la Cisl Scuola ritiene opportuno individuare quattro settori così definiti:
 - 1) servizi generali e amministrativi
 - 2) ricerca
 - 3) documentazione
 - 4) consulenza pedagogico-didattica

I capi settori, di conseguenza, dovranno appartenere allo specifico comparto di intervento.

In attesa che vengano definiti i nuovi comparti (Dlgs n. 150/09) la Cisl Scuola propone di non individuare i profili della dotazione organica indicata nella tabella allegata, ma riservarsi di farlo in sede di adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento.

A tal fine si potrebbe indicare la generica dicitura *personale dirigenziale e non dirigenziale*.

Il Segretario Generale
Francesco Scrima





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali

Il giorno 23 novembre 2010, alle ore 17.00, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si è tenuto un incontro in sede informativa con le OO.SS. del settore Ricerca, nel corso del quale si prende atto delle osservazioni delle medesime Organizzazioni sullo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Sono presenti la FLC-CGIL, la FIR-CISL e la UILPA-UR.

A conclusione dell'incontro, in cui le parti sindacali presenti danno conto delle proprie valutazioni in merito alla questione all'O.d.g., vengono acquisite le osservazioni scritte qui allegate.

P. IL CAPO DIPARTIMENTO

INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Ordine del giorno: Regolamento ANSAS


OO.SS.

Nome e Cognome (in stampatello)

Firme


FIR-CISL

ALESSANDRO CASTELLANA
CASTELLANA@EMAIL.IT




FLC-CIAL

FRANCESCO SINOPOLI
F.SINOPOLI@FECGUE.IT




UILPA UA

MARIO FINOIA
MARIO.FINOIA@TISCALI.IT




MIUR

PALANCA



MIUR

IACOPINO





federazione volontari della comunità

OSSERVAZIONI DELLA FLC CGIL SULLA BOZZA DEL REGOLAMENTO DELL'ANSAS

- All'art.1, comma 1 deve essere maggiormente sottolineato il rapporto dei nuclei territoriali con il territorio. Pertanto il testo.... "con articolazione a livello periferico in nuclei allocati presso gli uffici regionali" va sostituito con **" con articolazione a livello periferico in nuclei allocati presso tutti gli uffici scolastici regionali dotati di un organico adeguato e di livelli di coordinamento funzionali al rapporto con le autonomie scolastiche del territorio"**
- Per la stessa ragione e per valorizzare il richiamo alle modifiche al titolo V, riportato nella premessa all'art.2, comma 1 dopo "...uffici scolastici regionali" **inserire: "in collaborazione con le Regioni ed in sinergia con il sistema delle autonomie scolastiche...."**
- Si ritiene che l'incarico di Direttore Generale, per meglio rispondere alle esigenze di autonomia di un'Agenzia di ricerca, quale è l'Ansas, non debba superare i sei anni; pertanto all'art.5, comma 1 **modificare** il testo "...E' nominato per un triennio, rinnovabile,...." con **".. E' nominato per un triennio, rinnovabile per una sola volta"**
- L'incarico di direttore regionale non comporta automaticamente un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia; pertanto all'art.5, comma 2, **eliminare** il testo **" ...che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia"**
- Al fine di rimarcare gli elementi di autonomia dell'Agenzia e di libertà professionale del personale all'art. 5, comma 3, **inserire**, tra i vari compiti del Direttore Generale, una specifica lettera: **"assicura l'autonomia di ricerca dell'Agenzia e la libertà professionale del personale"**.
- Sempre allo stesso articolo 5, al fine di favorire le relazioni sindacali, tra i vari compiti del Direttore Generale inserire una lettera: **" garantisce le relazioni sindacali nel rispetto delle procedure del CCNL e dei Contratti integrativi"**.
- All'art. 9 è assente il riferimento alle relazioni sindacali, pertanto al comma 1, dopo la parola Agenzia **inserire " sentite le OO.SS."**
- Per garantire lo spessore scientifico all'Agenzia al comma 3 dell'art 9 invece di "...può prevedere la costituzione di un organismo consultivo tecnico scientifico" **"....prevede..... con l'incarico di fornire pareri sul programma annuale e sulla determinazione degli indirizzi generali dell'Agenzia e su tutte le materie di rilevanza scientifica"**.
- Secondo la FLC Cgil è opportuno che l'incarico a dirigente dei Settori Centrali possa essere attribuito anche a personale proveniente dalla ricerca, in considerazione delle competenze necessarie per lo svolgimento di tali incarichi, con riferimento anche al nuovo CCNL sull'area VII della Dirigenza; pertanto all'art. 10, comma 1 si chiede di **aggiungere** il seguente testo: **"...ed è attribuito per quei settori dove è rilevante l'attività di ricerca al personale interno ed esterno scientificamente qualificato" (ricercatori).**



- Al comma c dello stesso articolo 10 **va eliminato** il testo **...“anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”**.
- All'art.11, al comma 4, per specificare meglio lo status di precari, dopo il testo **“...anche a titolo precario”** inserire **“compresi i lavoratori con incarico di collaborazione”**.
- In considerazione della varietà delle tipologie di lavoratori interessati, di cui dovranno essere individuate le competenze professionali acquisite rispetto ai profili necessari al funzionamento dell'Agenzia, **bisogna inserire all'art.11, comma 4 dopo la parola “ si provvede” il testo “ tenuto conto dei curricula professionali”**
- Al fine di semplificare le assunzioni future, attingendo tra coloro, che pur avendo superato le prove selettive, non andranno a coprire posti in organico, si inserisca, all'art. 11 **un nuovo comma 5 “ si istituisce, a conclusione delle prove selettive, una graduatoria di idonei valida per 3 anni alla quale attingere per il ricambio fisiologico del personale”**
- Il comma 6, dell'art.11, presenta contraddizioni tra l'ultima frase e la parte precedente: Perché si usa l'espressione **“ in ogni caso”** quando **precedentemente** si esclude la scuola dalla corrispondente riduzione del personale?
- Sempre all'art 11 manca qualunque riferimento al confronto sindacale. E' assolutamente necessario aggiungere un comma conclusivo **“ su tutte le materie indicate in tutti i commi di questo articolo (art.11).è previsto il confronto sindacale”**.
- Al comma 7 dell'art.11. al fine di specificare ulteriormente l'inquadramento del personale dell'Agenzia **aggiungere** dopo la parola "Agenzia" il testo **“ riguardante le tabelle di equiparazione per l'inquadramento nel comparto della ricerca”**
- Al fine di introdurre elementi di salvaguardia per il personale fuori ruolo presso gli ex Irre è opportuno inserire il seguente testo con un nuovo comma nell'art.15 **“ il personale proveniente dalla scuola e nominato fuori ruolo presso gli ex Irre ha diritto alla conferma del servizio presso l'Agenzia sino alla scadenza della nomina conferita”**
- Sempre all'art 15 e per le stesse ragioni espresse precedentemente va aggiunto un comma con il seguente testo: **“Nei confronti del personale nominato presso gli ex Irre fuori ruolo che non fosse interessato ad una sistemazione nell'Agenzia o che eventualmente non rientrasse nella pianta organica della stessa Agenzia dovranno essere attivate le seguenti possibilità di mobilità, anche con appositi accordi da inserire nei contratti nazionali sulla mobilità:**
 - 1) **La precedenza nelle operazioni di mobilità all'interno del comparto della scuola.**
 - 2) **La mobilità intercompartimentale.**
 - 3) **L'utilizzo negli USR e negli USP.**
- Nella tabella dell'organico gli incarichi di direttore generale e di dirigente di prima fascia non concorrono alla copertura della pianta organica.



federazione lavoratori della ricerca

OSSERVAZIONI DELLA FLC CGIL SULLA BOZZA DEL REGOLAMENTO DELL'ANSAS

- All'art.1, comma 1 deve essere maggiormente sottolineato il rapporto dei nuclei territoriali con il territorio. Pertanto il testo... "con articolazione a livello periferico in nuclei allocati presso gli uffici regionali" va sostituito con **"con articolazione a livello periferico in nuclei allocati presso tutti gli uffici scolastici regionali dotati di un organico adeguato e di livelli di coordinamento funzionali al rapporto con le autonomie scolastiche del territorio"**
- Per la stessa ragione e per valorizzare il richiamo alle modifiche al titolo V, riportato nella premessa all'art.2, comma 1 dopo "...uffici scolastici regionali" **inserire: "in collaborazione con le Regioni ed in sinergia con il sistema delle autonomie scolastiche...."**
- Si ritiene che l'incarico di Direttore Generale, per meglio rispondere alle esigenze di autonomia di un'Agenzia di ricerca, quale è l'Ansas, non debba superare i sei anni; pertanto all'art.5, comma 1 **modificare** il testo "...E' nominato per un triennio, rinnovabile,...." con **".. E' nominato per un triennio, rinnovabile per una sola volta"**
- L'incarico di direttore regionale non comporta automaticamente un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia; pertanto all'art.5, comma 2, **eliminare** il testo **"...che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia"**
- Al fine di rimarcare gli elementi di autonomia dell'Agenzia e di libertà professionale del personale all'art. 5, comma 3, **inserire**, tra i vari compiti del Direttore Generale, una specifica lettera: **"assicura l'autonomia di ricerca dell'Agenzia e la libertà professionale del personale"**.
- Sempre allo stesso articolo 5, al fine di favorire le relazioni sindacali, tra i vari compiti del Direttore Generale inserire una lettera: **"garantisce le relazioni sindacali nel rispetto delle procedure del CCNL e dei Contratti integrativi"**.
- All'art. 9 è assente il riferimento alle relazioni sindacali, pertanto al comma 1, dopo la parola Agenzia **inserire "sentite le OO.SS."**
- Per garantire lo spessore scientifico all'Agenzia al comma 3 dell'art 9 invece di "...può prevedere la costituzione di un organismo consultivo tecnico scientifico" **"...prevede..... con l'incarico di fornire pareri sul programma annuale e sulla determinazione degli indirizzi generali dell'Agenzia e su tutte le materie di rilevanza scientifica"**.
- Secondo la FLC Cgil è opportuno che l'incarico a dirigente dei Settori Centrali possa essere attribuito anche a personale proveniente dalla ricerca, in considerazione delle competenze necessarie per lo svolgimento di tali incarichi, con riferimento anche al nuovo CCNL sull'area VII della Dirigenza; pertanto all'art. 10, comma 1 si chiede di **aggiungere** il seguente testo: **"...ed è attribuito per quei settori dove è rilevante l'attività di ricerca al personale interno ed esterno scientificamente qualificato" (ricercatori).**



- Al comma c dello stesso articolo 10 **va eliminato** il testo **...“anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”**.
- All'art.11, al comma 4, per specificare meglio lo status di precari, dopo il testo **“...anche a titolo precario”** inserire **“compresi i lavoratori con incarico di collaborazione”**.
- In considerazione della varietà delle tipologie di lavoratori interessati, di cui dovranno essere individuate le competenze professionali acquisite rispetto ai profili necessari al funzionamento dell'Agenzia, **bisogna inserire** all'art.11, comma 4 dopo la parola **“ si provvede”** il testo **“ tenuto conto dei curricula professionali”**
- Al fine di semplificare le assunzioni future, attingendo tra coloro, che pur avendo superato le prove selettive, non andranno a coprire posti in organico, si inserisca, all'art. 11 un nuovo comma 5 **“ si istituisce, a conclusione delle prove selettive, una graduatoria di idonei valida per 3 anni alla quale attingere per il ricambio fisiologico del personale”**
- Il comma 6, dell'art.11, presenta contraddizioni tra l'ultima frase e la parte precedente: Perché si usa l'espressione **“ in ogni caso”** quando **precedentemente** si esclude la scuola dalla corrispondente riduzione del personale?
- Sempre all'art 11 manca qualunque riferimento al confronto sindacale. E' assolutamente necessario aggiungere un comma conclusivo **“ su tutte le materie indicate in tutti i commi di questo articolo (art.11) è previsto il confronto sindacale”**.
- Al comma 7 dell'art.11, al fine di specificare ulteriormente l'inquadramento del personale dell'Agenzia **aggiungere** dopo la parola **“Agenzia”** il testo **“ riguardante le tabelle di equiparazione per l'inquadramento nel comparto della ricerca”**
- Al fine di introdurre elementi di salvaguardia per il personale fuori ruolo presso gli ex Irre è opportuno inserire il seguente testo con un nuovo comma nell'art.15 **“ il personale proveniente dalla scuola e nominato fuori ruolo presso gli ex Irre ha diritto alla conferma del servizio presso l'Agenzia sino alla scadenza della nomina conferita”**
- Sempre all'art 15 e per le stesse ragioni espresse precedentemente va aggiunto un comma con il seguente testo: **“Nei confronti del personale nominato presso gli ex Irre fuori ruolo che non fosse interessato ad una sistemazione nell'Agenzia o che eventualmente non rientrasse nella pianta organica della stessa Agenzia dovranno essere attivate le seguenti possibilità di mobilità, anche con appositi accordi da inserire nei contratti nazionali sulla mobilità:**
 - 1) **La precedenza nelle operazioni di mobilità all'interno del comparto della scuola.**
 - 2) **La mobilità intercompartimentale.**
 - 3) **L'utilizzo negli USR e negli USP.**
- Nella tabella dell'organico gli incarichi di direttore generale e di dirigente di prima fascia non concorrono alla copertura della pianta organica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
"REGOLAMENTO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'AGENZIA
NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E DI RIORDINO
DELLA STESSA, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 611, DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, DELL'ARTICOLO 2, COMMA 634, DELLA LEGGE
24 DICEMBRE 2007, N. 244 E DELL'ARTICOLO 27, COMMA 3,
DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è stata istituita l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e sono state previste le modalità di definizione della relativa organizzazione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- Visti gli articoli 8, 9 e 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto l'articolo 13, lett. c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 recante: "Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede, tra l'altro, il riordino, secondo principi e criteri direttivi indicati, di enti ed organismi pubblici statali;
- Visti gli articoli 5 e 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali";
- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, recante: "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, riguardante il regolamento di organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 23 novembre 2009 e in data 1° dicembre 2009;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;
- Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente in datae.....
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento recante:

Statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica

Articolo 1

Natura e sede dell'Agenzia

1. L'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, istituita dall'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito indicata con la denominazione: "Agenzia", ha sede in Firenze, con articolazione a livello periferico in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali, dotati di un organico adeguato e di livelli di coordinamento funzionali al rapporto con le autonomie scolastiche del territorio.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, patrimoniale, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente Statuto.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", ed al controllo della Corte dei Conti, che lo esercita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente regolamento e dalle norme emanate nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

Articolo 2

Funzioni

1. L'Agenzia, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministro ed in raccordo con gli Uffici scolastici regionali, anche al fine di superare le disomogeneità territoriali, svolge le seguenti funzioni:
 - a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
 - b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
 - d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
 - e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
 - f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. L'Agenzia, inoltre, subentra nelle funzioni e nei compiti già svolti dai soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).

Articolo 3

Indirizzi

1. Il Ministro definisce, con una o più direttive, gli obiettivi generali cui l'Agenzia deve uniformarsi per la programmazione delle proprie attività e degli indirizzi generali della gestione nell'ambito delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2.
2. In attuazione delle direttive di cui al comma 1 è stipulata apposita convenzione tra il Ministro e il Direttore generale dell'Agenzia per disciplinare gli aspetti di cui all'articolo 8, comma 4, lett. e) del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.
3. Il Direttore generale dell'Agenzia presenta al Ministro un rapporto annuale sugli esiti dell'attività svolta in relazione agli obiettivi generali individuati con le direttive e alla convenzione di cui al presente articolo.

Articolo 4

Organi

1. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli organi dell'Agenzia sono:
 - a) il Direttore generale dell'Agenzia;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 5

Direttore Generale

1. Il Direttore generale, è scelto tra persone dotate di particolare professionalità ed esperienza nei settori dell'istruzione e della ricerca e di comprovata alta capacità gestionale e amministrativa, che abbiano svolto attività quali componenti di organi in enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro. Il Dirigente generale è nominato per un triennio, rinnovabile, con la procedura prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'incarico comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro analogo, pubblico o privato, o di lavoro autonomo.
3. Il Direttore generale è il legale rappresentante, dirige l'Agenzia e svolge i seguenti compiti:
 - a) presiede il Comitato direttivo, a cui formula proposte sui regolamenti di cui all'art. 9;
 - b) formula, altresì, al Comitato stesso, nel quadro degli obiettivi generali definiti dal Ministro, proposte ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Agenzia e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;
 - c) predispose, in attuazione del programma dell'Agenzia, gli atti contabili relativi alla gestione previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - d) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste dal programma;
 - e) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei responsabili di settore;
 - f) adotta gli atti di organizzazione degli uffici centrali dell'Agenzia, determinati in base al presente regolamento, e dei nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali;
 - g) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'attuazione del programma;
 - h) stipula accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con altri soggetti pubblici e privati;
 - i) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero;
 - j) cura l'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 9, valuta l'attività dei responsabili di settore e partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione di comparto.
4. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore generale sono esercitate dal componente del Comitato direttivo nominato dallo stesso organo collegiale, su proposta del Direttore generale, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente regolamento. La relativa deliberazione è trasmessa al Ministro.
5. L'incarico di Direttore generale cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e può essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilità per l'accertata



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

inosservanza delle direttive generali del Ministro, per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, definiti nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 6 *Comitato Direttivo*

1. Il Comitato direttivo è composto dai responsabili dei settori centrali di attività dell'Agenzia, di cui all'articolo 10, e dal Direttore generale, che lo presiede. Il Comitato direttivo è nominato dal Direttore generale e dura in carica per un triennio.
2. Il Comitato direttivo:
 - a) delibera, su proposta del Direttore, l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, l'approvazione del programma annuale e la determinazione degli indirizzi generali dell'Agenzia,
 - b) delibera l'adozione degli atti contabili relativi alla gestione previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - c) esprime pareri in tutti i casi previsti dai regolamenti adottati dall'Agenzia;
 - d) valuta ogni questione che il Direttore generale ritenga di porre all'ordine del giorno.
3. La carica di componente del Comitato direttivo è gratuita e non dà titolo ad alcun compenso, indennità o gettone di presenza

Articolo 7 *Collegio dei revisori*

1. Il Collegio dei revisori effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio dei revisori svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o tra persone di specifica professionalità. Nella prima seduta i membri del Collegio eleggono a maggioranza al proprio interno il Presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Collegio sono previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4. I compensi da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 8

Regolamenti e principi di organizzazione

1. L'Agenzia, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, si dota dei seguenti regolamenti:
 - a) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - b) regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce :
 - a) l'assetto organizzativo dell'Agenzia con l'articolazione in quattro Settori centrali ed in nuclei territoriali, allocati presso gli Uffici scolastici regionali;
 - b) la ripartizione della dotazione organica complessiva fra i settori centrali ed i nuclei territoriali, determinando il numero delle unità di personale per profili e livelli professionali;
 - c) le competenze dei settori centrali in corrispondenza e secondo affinità tematiche, con le funzioni individuate all'articolo 2 del presente regolamento, i criteri per l'assegnazione del relativo personale in maniera tale da assicurare la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
 - d) i criteri e le modalità di raccordo fra i nuclei territoriali e i settori centrali;
 - e) le modalità di formazione e di valutazione del personale ed i rapporti con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle leggi vigenti in materia e del contratto nazionale di lavoro di comparto;
 - f) l'individuazione dell'organismo indipendente di valutazione della performance, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), può prevedere la costituzione di un organismo consultivo tecnico-scientifico, ai cui componenti non sono attribuiti compensi, a qualsiasi titolo, e le cui spese di funzionamento sono assicurate con l'ordinaria dotazione finanziaria dell'Agenzia.
4. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), definisce :
 - a) i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare rapidità ed efficienza nell'erogazione delle spese ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio;
 - b) le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Agenzia e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
5. Il Ministero esercita il controllo sul regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne il regolamento di organizzazione e funzionamento, anche con il concerto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei predetti regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

formali osservazioni di legittimità o di merito, i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modifiche.

Articolo 9 Settori centrali

1. L'Agenzia si articola, a livello centrale, in quattro settori. Uno di tali settori, cui è preposto un dirigente di seconda fascia, cura il coordinamento dei servizi amministrativi generali, sia a livello centrale, sia a livello periferico. Ai restanti tre settori centrali, cui sono affidati specifici compiti di ricerca e di studio, sono preposti tre responsabili di livello non dirigenziale, due dei quali individuati tra il personale con qualifica di ricercatore di primo livello ed uno fra il personale con qualifica di tecnologo di primo livello. Ai predetti responsabili di settore l'incarico viene conferito, dal Direttore generale dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni vigenti per il comparto di appartenenza del medesimo personale.

Articolo 10 Personale

1. La dotazione organica complessiva per profili e per livelli professionali del personale dell'Agenzia è definita nella tabella A allegata al presente regolamento sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dei criteri di riduzione dell'organico previsti dall'articolo 2, comma 634 lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia, stabilito per profili e livelli professionali, si provvede, a norma dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l'inquadramento, con apposite selezioni per titoli e colloquio, del personale in servizio anche a titolo precario, nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 14 comma 4, del presente regolamento. A tal fine le singole procedure di selezione saranno definite nei bandi relativi a ciascuna figura professionale in base a specifici requisiti e tenendo conto di tabelle di equiparazione di corrispondenza di profili tra il personale in servizio appartenente ai comparti scuola e ministeri e quello del comparto di inquadramento degli enti di ricerca.
3. Il Direttore dell'Agenzia predisponde i singoli bandi da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. Alla copertura dei posti di organico del personale compreso nel comparto degli enti di ricerca rimasti disponibili, si provvede mediante le procedure di mobilità e, a regime, attraverso le ordinarie forme di reclutamento rispettivamente previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

5. Al termine delle procedure di selezione di cui al precedente comma 3, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza, ad esclusione di quelle del personale della scuola, e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
6. Al personale immesso nei ruoli dell'Agenzia, ai sensi del precedente comma, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 11

Vigilanza

1. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, approva i programmi di attività dell'Agenzia, verificandone la rispondenza con le direttive di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca approva i bilanci e le relative variazioni, nonché i rendiconti dell'Agenzia, secondo le modalità definite al comma 4.
4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 i bilanci preventivi e le relative variazioni e i rendiconti generali dell'Agenzia sono inviati per l'approvazione, assieme alla relazione del Collegio dei revisori ad essi relativa, al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.

Articolo 12

Patrimonio e risorse finanziarie.

1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:
 - a) redditi del patrimonio;
 - b) contributo ordinario dello Stato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a favore dell'Agenzia a valere sulle disponibilità iscritte sul capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2009 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
 - c) eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
 - d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Agenzia.
2. L'Agenzia subentra nella titolarità dei diritti e dei rapporti attivi e passivi concernenti i beni già in uso ai soppressi INDIRE e IRRE. I beni immobili sono destinati, prioritariamente e in caso di comprovato risparmio di spesa, al funzionamento dei nuclei territoriali.

Articolo 13

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è attivata la procedura di nomina del Direttore generale.
2. Con la nomina dei responsabili dei settori centrali decadono gli incarichi di direzione conferiti dai Commissari straordinari nominati con il D.P.C.M. 10 gennaio 2007.
3. Nell'ambito del nucleo allocato presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli - Venezia Giulia è prevista un'apposita sezione dotata di personale, nel numero fissato in occasione della ripartizione della dotazione organica, con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena.
4. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge primo luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal primo settembre 2010, rientrano in servizio presso le istituzioni scolastiche n. 69 unità di personale comandato o collocato fuori ruolo, da individuarsi nei nuclei territoriali dove prestano servizio più unità con la stessa qualifica o dove la dimensione della gestione finanziaria è minore, con particolare riferimento alle qualifiche dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi e tecnici.
5. Il restante personale rimasto in servizio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento è confermato fino all'espletamento delle selezioni previste dall'articolo 11, comma 4, del presente regolamento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

6. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia, all'atto dell'insediamento, verifica la coincidenza delle poste iniziali finanziarie e patrimoniali con le scritture contabili della gestione commissariale.

Articolo 15
Abrogazioni

A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8 sono abrogati:

- a) il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TABELLA A
(articolo 11, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AGENZIA

Dirigente Generale	1
Dirigente amministrativo	1
Ricercatore 1° livello	10
Tecnologo 1° livello	5
Ricercatore 2° livello	46
Tecnologo 2° livello	24
Ricercatore 3° livello	57
Tecnologo 3° livello	29
CTER	62
Funzionario di amministrazione V	1
Collaboratore di amministrazione VI	65
Collaboratore di amministrazione VII	1
TOTALE	302